

Trib. Milano, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre 2012.

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE – ART. 201 C.P.C. – TERMINE – VIOLAZIONE – DECADENZA DALLA NOMINA – NON SUSSISTE.

Il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria ed è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l'esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti (cfr. Cass. ord. n. 6895/2003)

Fatto e diritto

letta l'istanza di declaratoria di decadenza dalla nomina di c.t.p. presentata dal difensore di parti attrici per mancato rispetto del termine assegnato dal giudicante per il compimento dell'atto (ossia cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, fissate al 19/9/2012), risultando la nomina avvenuta nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali:

letti gli atti;

preso atto che la terza chiamata Insurance ed il convenuto F.P. nominavano il proprio consulente di parte rispettivamente in data 12/9/2012 e 13/9/2012;

rilevato che il termine assegnato presenta natura ordinatoria;

osservato che la scadenza del termine non costituisce in astratto qualità che comporta un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio, fatti salvi gli effetti preclusivi derivanti da situazioni esterne incompatibili, quali, a titolo di esempio, il sopravvenuto compimento degli atti rispetto ai quali il termine presenta natura prodromica; osservato che il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. è previsto al fine di rendere edotti il

giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l'esercizio dei diritti di difesa, finalità adeguatamente garantite nei caso di specie, considerato che le nomine contestate risultano essere avvenute rispettivamente sette e sei giorni di calendario prima del termine assegnato per l'inizio delle operazioni peritali;

ritenuto, dunque, che non risultano essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti (cfr. Cass. ord. n. 6895/2003);

P.Q.M.

respinge l'istanza descritta in premessa.

*